



CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)
Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 631111, fax 63290 - ccp 136572 - P.IVA 00290280494 - CAP 57025

Settore LL.PP. - Servizio Ufficio Tecnico

Piombino, Maggio 2017

Oggetto: **FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI LOCULI PREFABBRICATI IN
PARETI SOTTILI PRESSO IL CIMITERO DI RIOTORTO
(1° intervento del 2° stralcio)**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Progettista
Ing. Riccardo Banchi



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Fornitura e posa in opera di nuovi loculi prefabbricati in pareti sottili presso il cimitero di Riotorto (1° intervento del 2° stralcio)

PARTE PRIMA – NORMATIVA

- Art. 1 Oggetto dell'appalto - Descrizione delle lavorazioni di cui si compone l'intervento - Forma e principali dimensioni delle opere
- Art. 2 Importo complessivo a base di gara dell'appalto
- Art. 3 Tempo utile per l'ultimazione e la messa in opera dei loculi - penali
- Art. 4 Conoscenza delle condizioni di appalto
- Art. 5 Direttore dell'esecuzione ed ordini di servizio
- Art. 6 Obblighi dell'appaltatore prima della consegna dei lavori
- Art. 7 Sospensione dei lavori - Proroghe
- Art. 8 Garanzie e coperture assicurative
- Art. 9 Consegna dei lavori - Inizio dell'esecuzione dei lavori
- Art. 10 Pagamenti
- Art. 11 Ultimazione dei lavori
- Art. 12 Conto finale e certificato di regolare esecuzione
- Art. 13 Manutenzione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio
- Art. 14 Presa in consegna
- Art. 15 Garanzia per difformità e vizi fino al collaudo definitivo difetti di costruzione
Responsabilità decennale per rovina - Difetti di cose immobili
- Art. 16 Danni di forza maggiore
- Art. 17 Impiego della manodopera
- Art. 18 Sicurezza dei cantieri
- Art. 19 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore
- Art. 20 Approvvigionamento dei materiali
- Art. 21 Esecuzione d'ufficio
- Art. 22 Risoluzione del contratto
- Art. 23 Recesso
- Art. 24 Subappalti e cottimi
- Art. 25 Responsabilità dell'Appaltatore
- Art. 26 Definizione delle controversie
- Art. 27 Espropri, occupazioni d'urgenza e temporanee - Autorizzazioni e permessi
- Art. 28 Cartelli indicatori
- Art. 29 Autorizzazioni e permessi
- Art. 30 Sanzioni

PARTE PRIMA – CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Le opere oggetto dell'appalto vengono realizzate in Piombino presso il cimitero di Riotorto, sulla Strada Provinciale 21.

La forma e le dimensioni delle opere, che rappresentano l'oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati di progetto parte integrante del contratto, anche se materialmente non allegati.

Salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dell'esecuzione, l'appalto riguarda la realizzazione di loculi e urnette in struttura prefabbricata a pareti sottili all'interno del cimitero di Riotorto, in adiacenza del muro di cinta dell'ultimo ampliamento.

L'intervento si può sintetizzare come segue:

- scavo di fondazione a larga sezione con mezzi meccanici
- posa di armature e getto di calcestruzzo per fondazione
- assemblaggio di loculi (incluso basamento) e di urnette prefabbricati in pareti sottili
- realizzazione di copertura aggettante rifinita in finto coppo
- rivestimento laterale e posteriore in gesso inclusa finitura
- posa di lapidi, zoccolo, veletta e fascette laterali in marmo con borchie in bronzo
- posa delle targhette in bronzo
- opere di lattoneria

Tali opere dovranno essere eseguite altresì secondo le descrizioni contenute nelle norme tecniche del presente Capitolato, che contiene anche le prescrizioni relative ai livelli di prestazione richiesti per le varie opere.

L'opera, nell'applicazione stringente della normativa regionale, viene interpretata come soggetta a deposito al Genio Civile (Settore Sismica). L'intervento include quindi il progetto strutturale del blocco loculi-ossari e della soletta di fondazione, corredato di relazione di calcolo e disegni esecutivi. Il deposito dovrà avvenire prima dell'inizio dei lavori.

Articolo 2 - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA DELL'APPALTO

L'importo complessivo stimato dell'affidamento ammonta a € 52.000,00 al netto dell'IVA.

Il contratto è stipulato a seguito di procedura di procedura negoziata da aggiudicare in funzione dell'offerta più vantaggiosa, con il criterio del miglior prezzo, mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara.

Articolo 3 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE E LA MESSA IN OPERA DEI LOCULI - PENALI

L'esecuzione della fornitura e posa in opera, comprese tutte le attività ad essa connessa, dovrà avvenire entro 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna di cui al successivo articolo 9.

Nel predetto tempo contrattuale è compresa sia la produzione dei loculi che la loro messa in opera.

In detto tempo è compreso quindi anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.

L'Appaltatore dovrà avere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove occorrano, ed ottenere i permessi necessari alla esecuzione dei lavori.

Per ogni giorno di ritardo è stabilita una penale di importo pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale.

Articolo 4 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera anche in relazione al prezzo da lui offerto.

Articolo 5 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE ED ORDINI DI SERVIZIO

Il direttore dell'esecuzione del contratto svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e al DPR 207/10 per le parti in vigore ed applicabili.

Egli ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali.

Il Direttore dell'esecuzione è unico interlocutore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli atti tecnici ed economici del contratto.

L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Direttore dell'esecuzione all'Appaltatore.

Gli ordini di servizio sono redatti in due copie, sottoscritte dal Direttore dell'esecuzione, emanate e comunicate all'Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza.

Gli ordini di servizio non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di Contratto e di Capitolato.

L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito.

L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato.

La responsabilità dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio dei cantieri sono a carico dell'Appaltatore che dovrà altresì nominare un Direttore di Cantiere al quale attribuire tutti i compiti e le responsabilità relative alla sicurezza del cantiere stesso.

Articolo 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI

Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve consegnare al Direttore dell'esecuzione la seguente documentazione:

la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 15 del presente Capitolato;

piano di sicurezza sostitutivo;

un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione della fornitura e posa in opera, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo.

I suddetti piani dovranno inoltre essere messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Tali piani potranno essere aggiornati, di volta in volta, in base alle necessità contingenti, in tal caso dovranno essere coordinati, a cura dell'Appaltatore, per tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese Subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con quelli presentati dall'Appaltatore.

Nell'ipotesi di Associazione Temporanea di Impresa o di Consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa Mandataria o designata quale Capogruppo.

Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo dell'Appaltatore sottoscrivere il verbale di cui all'art. 6 del presente Capitolato.

Articolo 7 - SOSPENSIONE DEI LAVORI - PROROGHE

Il Direttore dell'esecuzione o il Responsabile del Procedimento, possono ordinare la sospensione temporanea dei lavori nelle ipotesi previste dalla normativa in vigore.

Le avverse condizioni climatiche, che giustificano la sospensione sono solo quelle che superino la media stagionale, essendo stati considerati nei tempi contrattuali i normali periodi climatici avversi.

Articolo 8 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Cauzione definitiva

L'Impresa è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo dell'appalto. In caso di ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è pari al 20% più due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Polizza di assicurazione

Prima della stipulazione del contratto ovvero almeno dieci giorni prima del verbale di consegna l'Impresa deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza di assicurazione (CAR) per:

- 1) un importo pari all'**importo dell'affidamento**, a copertura di eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere verificatisi nel corso dei lavori;
- 2) un importo pari ad **€ 20.000,00 (ventimilamila/00)** a copertura di eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- 3) un importo pari ad **€ 15.000,00 (quindicimila/00)** a copertura degli oneri derivanti da demolizione e sgombero dei materiali in conseguenza dei danni di cui ai precedenti punti 1 e 2;

- 4) un importo pari € **500.000,00 (cinquecentomila/00)** a copertura di danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La cauzione deve essere rilasciata da soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 9 - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Data l'urgenza, si provvederà alla consegna dei lavori anche in pendenza della sottoscrizione del contratto di appalto, immediatamente dopo l'efficacia dell'aggiudicazione.

Sarà redatto apposito verbale in doppio originale, firmato in contraddittorio dall'Appaltatore, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dal Responsabile Unico del Procedimento.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine fissato dal direttore dei lavori l'Amministrazione Appaltante procederà all'incameramento della cauzione e alla revoca dell'aggiudicazione.

Articolo 10 – PAGAMENTI

Il pagamento della fornitura e messa in opera sarà effettuato, previa presentazione di regolari fatture, a seguito di verifica della corretta realizzazione di quanto previsto dall'appalto, con le seguenti modalità.

All'Appaltatore sarà corrisposto il 90% dell'importo ad ultimazione della posa in opera della fornitura, accertata e certificata dal Direttore dell'esecuzione come prescritto, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione, ove non sia rilevata irregolarità del DURC.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il saldo verrà liquidato dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione

Articolo 11 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto il Direttore dell'esecuzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito verbale.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi come tempo impiegato per i lavori.

Articolo 12 - CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-COLLAUDO

Il Conto Finale sarà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dell'esecuzione.

Non si prevede il collaudo in corso d'opera.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.

Il certificato di regolare esecuzione, verrà redatto entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione dello stesso. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Nell'arco di tale periodo sono applicati gli artt. 1667 e 1668 del codice Civile e, pertanto l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Qualora durante le operazioni di collaudo dei lavori venissero accertati i difetti di cui all'art. 227 comma 2 del DPR 207/10 e successive modifiche ed integrazioni, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Direttore dell'esecuzione riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

Nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 227 del DPR 207/10 e successive modifiche ed integrazioni l'organo di collaudo determinerà nell'emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell'Appaltatore.

È facoltà dell'Ente Appaltante richiedere, prima dell'ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite.

In tal caso si provvederà alla certificazione della regolarità delle opere da utilizzare.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l'emissione del certificato di regolare esecuzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere eseguite dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione ha luogo la presa in consegna definitiva di tutte le opere da parte dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 13 - MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO PROVVISORIO

L'Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera durante il periodo di attesa per l'espletamento delle operazioni di collaudo fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, che deve essere emesso dal Direttore dell'esecuzione e confermato dal Responsabile del Procedimento non oltre tre mesi dall'ultimazione della fornitura e posa in opera.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato regolare esecuzione, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 Codice Civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dal Direttore dell'esecuzione.

Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se dopo l'ultimazione l'opera è presa in consegna dall'Amministrazione Appaltante, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l'obbligo di custodia è a carico dell'Amministrazione Appaltante.

Articolo 14 - PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA - PAGAMENTO RATA DI SALDO

Successivamente all'emissione del certificato regolare esecuzione, l'opera sarà presa in consegna dall'Amministrazione Comunale.

Il pagamento della rata di saldo, verrà effettuato entro il 90 gg. dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere consegna anticipata per parti di lavoro ultimate.

Articolo 15 - GARANZIA PER DIFFORMITÀ E VIZI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO - DIFETTI DI COSTRUZIONE - RESPONSABILITÀ DECENNALE PER ROVINA - DIFETTI DI COSE IMMOBILI

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dell'esecuzione accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

È in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1668, II comma, codice civile

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Appaltante, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta (art. 1669 Codice Civile).

Articolo 16 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dell'esecuzione, a pena di decadenza, entro il termine di 5 (cinque giorni) da quello dei verificarsi del danno.

Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell'esecuzione provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all'accertamento dei fatti.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisorie e dei mezzi dell'Appaltatore.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Resta contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed analoghi guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia alle scarpate dei tagli e rilevati, né gli interrimenti delle cunette, dovendo l'Appaltatore provvedere a riparare tali danni a sua cura e spesa.

Articolo 17 - IMPIEGO DELLA MANODOPERA

Nell'esecuzione della fornitura e posa in opera l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Articolo 18 - SICUREZZA DEL CANTIERE

L'Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08.

Non sono previste interferenze tra la ditta appaltatrice, altre imprese, personale dipendente dell'Amministrazione Comunale, e visitatori, in quanto l'area di cantiere sarà completamente isolata dal resto della struttura, e pertanto l'impresa esecutrice sarà l'unica presente nella suddetta area.

Gli oneri della sicurezza derivanti da interferenze sono quindi valutati pari a zero.

L'Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenute all'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione del D. Lgs. stesso e successive circolari esplicative.

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante un piano sostitutivo di sicurezza e il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo deve essere redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del citato decreto.

Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto.

Articolo 19 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e quelli specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

La responsabilità dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio dei cantieri nonché la nomina di un Direttore di Cantiere al quale attribuire tutti i compiti e le responsabilità relative alla sicurezza del cantiere stesso.

L'Appaltatore è tenuto sempre a rispondere dell'operato dei suoi dipendenti anche nei confronti con i terzi e deve in ogni caso rilevare l'Amministrazione Comunale da ogni danno o molestia causato dal proprio personale.

Sono a carico dell'Appaltatore e si intendono inclusi nel prezzo di appalto e compensati con i prezzi dei lavori, gli oneri e le relative spese previsti nel Capitolato Generale, quelli specificati nei singoli articoli del presente Capitolato Speciale, con particolare riferimento a quelli espressamente indicati nelle singole voci dell'elenco dei prezzi unitari nonché quelli sottoelencati:

A) Obblighi ed oneri di carattere generale

Ogni onere e responsabilità sia civile che penale, nonché il risarcimento dei danni per qualunque causa arrecati, inerenti ai lavori appaltati, sia verso l'Amministrazione Comunale, sia verso i terzi, e ciò nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte dell'Amministrazione Comunale;

La custodia e la buona conservazione delle opere fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione;

L'onere per la protezione delle opere eseguite od in corso di esecuzione, quando necessario, e la rimozione di dette protezioni, a richiesta del Direttore dell'esecuzione - ad esempio per misurazioni - con successiva nuova posa;

Il mantenimento, fino alla approvazione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sicuro sulle vie o sentieri pubblici e privati interessati dai lavori;

L'aggettamento delle acque che si raccogliessero negli scavi, lo sgombrò della neve e quanto eventualmente occorrente per riparare le opere dalle acque o dal gelo e per impedire danni ai fabbricati contigui;

L'innaffiamento delle eventuali demolizioni, degli scavi e dei riempimenti per impedire efficacemente il sollevarsi della polvere;

La provvista di energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e per l'illuminazione;

Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni;

Il nolo ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari, dei ponti, di tutte le opere provvisorie in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

L'uso anticipato dei locali, delle strutture e degli impianti che venissero richiesti dalla Direzione Lavori senza diritto a particolari compensi.

Egli potrà richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare dall'uso.

B) Obblighi ed oneri relativi all'organizzazione del cantiere:

La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrente, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

Sono compresi anche gli oneri che potessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle eventuali difficoltà di limitazione di traffico stradale;

La fornitura e manutenzione della segnaletica diurna e notturna prescritta nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che il Direttore dell'esecuzione riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.

La guardia, la sorveglianza e la protezione, quando necessario, sia di giorno che di notte, con personale idoneo, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti dal momento della costruzione fino alla sua rimozione;

L'installazione delle attrezzature e degli impianti necessari, in relazione all'entità dell'opera, ad assicurare il migliore e più rapido svolgimento dei lavori;

La eventuale costruzione di locali e strutture di servizio per gli operai, prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti nonché il servizio di mensa per operai ed addetti ai lavori;

L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori;

L'apprestamento delle opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassetture, ecc., con relative idonee schermature di protezione, compresi spostamento, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori;

Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati dovranno sempre essere idoneamente schermate;

Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.

La eventuale vigilanza e guardia del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione;

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere alla Stazione Appaltante e per le opere consegnate;

La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura al traffico.

Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi;

Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc.;

In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni;

È onere dell'Appaltatore l'eventuale richiesta preventiva all'ente preposto per l'abbattimento di alberature nelle zone interessate dai lavori e di dare seguito alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla Direzione suddetta.

Tessere di riconoscimento: l'Appaltatore ha l'obbligo di dotare i propri dipendenti, impegnati nella realizzazione dell'opera, di tessera di riconoscimento con fotografia. Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici. La tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) del citato D.Lgs. n. 81/2008, deve contenere anche l'indicazione del committente;

La sistemazione, la conservazione ed il ripristino delle strade, delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati e dei collegamenti esterni ed interni; che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie, con la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, con l'obbligo di mantenere l'accesso alle singole abitazioni e/o attività frontiste, compreso il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale come era prima dei lavori (ad esempio attraversamenti pedonali, spartitraffico ecc.);

L'Impresa è obbligata ad eseguire i lavori in presenza del normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa essere deviato;

Per questo onere, già valutato nei singoli prezzi, l'Appaltatore dovrà prendere tutte le necessarie misure per non intralciare la circolazione ed in particolare non dovrà arrecare impedimenti agli accessi pubblici e o privati, occorrendo, dovrà impiantare a proprie spese, passi provvisori ed eseguire i lavori in ore notturne, senza pretendere compensi per questi oneri essendo compresi nei prezzi unitari;

L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dal Direttore dell'esecuzione e del loro eventuale smaltimento a norma di Legge. In particolare l'Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento, sono a carico dell'Appaltatore così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;

Lo sgombero del cantiere con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc., entro 15 (quindici) giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, salvo particolari esigenze, per le quali verrà rilasciata apposita autorizzazione dal Direttore dell'esecuzione.

C) Obblighi ed oneri relativi a prove, sondaggi, disegni:

La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo lavori;

L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dal Direttore dell'esecuzione;

L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dal Direttore dell'esecuzione, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione;

La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione o dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi;

La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti dal Direttore dell'esecuzione e comunque non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24;

D) Ulteriori oneri:

L'osservanza delle norme di polizia stradale, di polizia locale e di quelle di polizia mineraria (DPR 128/1959), nonché di tutte le prescrizioni, Leggi e Regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso fosse consentito;

Le spese relative alla utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilità;

Saranno a carico dell'Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del codice della strada;

La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal Direttore dei Lavori;

L'immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree di cantiere e di deposito in caso di richiesta, della Direzione dei Lavori;

Obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare corretta esecuzione (art. 24 comma 1 L. R. T. 38/2007 e ss. m. e ii.).

E) Oneri relativi alle disposizioni sulla sicurezza e regolarità di lavoro nei cantieri (art. 23 L.R.T. 38/2007):

L'appaltatore è tenuto ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, nonché a produrre o detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi, secondo modalità individuate dal DPGR Toscana 7 agosto 2008, n. 45/R;

L'appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere;

Gli interventi formativi prevedono un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo.

Articolo 20 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, la Stazione Appaltante stessa potrà con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali della Stazione Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla Stazione Appaltante e ad accettare il relativo addebito in contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Stazione Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

Articolo 21 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, si provvederà alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

L'esecuzione d'ufficio è riservata al Collaudatore.

Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione Comunale potrà disporre delle somme depositate a garanzia per cauzioni e delle somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo.

Articolo 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si dà luogo alla risoluzione del contratto, con provvedimento della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nei seguenti casi:

per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto;

ripetute violazioni del piano di sicurezza (previa formale costituzione in mora dell'interessato);

violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

inutile decorso del secondo termine assegnato dal direttore dei lavori all'Appaltatore per la consegna dei lavori;

ritardo nell'adempimento che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'ammontare netto contrattuale;

grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;

grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;

applicazione di misure di prevenzione o sentenze passate in giudicato ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016;

negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato.

In questi casi l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente ed accettati e dovrà rimborsare l'importo del danno che provenisse all'Amministrazione Comunale dalla stipulazione del nuovo contratto o dalla esecuzione diretta.

Articolo 23 - RECESSO

Si applica l'art. 139 del D. lgs. n. 163/2016.

Articolo 24 - SUBAPPALTI E COTTIMI

L'Appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 105 del decreto legislativo 50/2016.

Tutte le prestazioni e lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono sono subappaltabili ed affidabili in cottimo, fermo restando che l'importo subappaltabile non può superare il 30% dell'importo contrattuale.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le forniture e le lavorazioni o parti di esse che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

- che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Ente Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Ente Appaltante l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per ottenere l'autorizzazione al subappalto od al cottimo l'Appaltatore dovrà presentare formale richiesta all'Amministrazione Comunale indicando il nome e l'indirizzo dell'eventuale subappaltatore, nonché la natura e l'entità delle prestazioni che si intende subappaltare o affidare in cottimo.

L'Appaltatore resterà ugualmente il solo ed unico responsabile dei lavori subappaltati, nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Si applica l'art. 105 comma 13 in merito al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 25 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di Legge e di Regolamento.

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento.

Le disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del codice civile.

Articolo 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie si applicherà l'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 27 - ESPROPRI, OCCUPAZIONI D'URGENZA E TEMPORANEE - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI

L'Amministrazione Comunale provvederà a sue cure e spese agli eventuali espropri od alle occupazioni d'urgenza per le aree relative alle opere da eseguirsi.

L'Amministrazione Comunale concede, all'Appaltatore, gratuitamente, salvo i diritti e le spese dovuti a norma di legge, il suolo pubblico strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del vigente Regolamento di Polizia Locale il contratto di appalto costituisce titolo concessorio anche ai fini dell'occupazione del suolo pubblico.

L'Appaltatore provvederà invece a sue cure e spese a tutte le occupazioni temporanee di aree pubbliche o private per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi che ritenga opportuno per l'esecuzione dei lavori appaltati

L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere all'espletamento delle pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni autorizzazioni ecc., per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito e per tutto quanto è necessario alla corretta esecuzione dei lavori, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc..

In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

Articolo 28 - CARTELLI INDICATORI

È fatto obbligo all'Appaltatore di eseguire a propria cura e spese la fornitura e collocazione, prima dell'inizio dei lavori, nei punti indicati dal Direttore dell'esecuzione, degli appositi cartelli indicativi dei lavori, in numero minimo di 1, delle dimensioni minime di 1 x 2 metri, contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 29 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI

È fatto obbligo all'Appaltatore di eseguire a propria cura e spese:

1) La richiesta di permessi comunali per le autorizzazioni all'esecuzione dei lavori sulle pubbliche vie e per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, nonché tutte le licenze e permessi in genere occorrenti per l'esecuzione dei lavori; rimane a carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione.

2) Le autorizzazioni e le concessioni, da parte dell'Amministrazione Comunale, per le aree da occupare, strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, avverranno a titolo gratuito, come previsto dal presente Capitolato.

3) L'immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree di cantiere e di deposito in caso di richiesta, della Direzione dell'esecuzione.

Articolo 30 - SANZIONI

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente Capitolato, oltre alle sanzioni previste dalla legge, si procederà d'ufficio, salvo la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere alla rescissione del contratto.

NORMA INTEGRATIVA

Per tutto quanto non previsto nel presente atto valgono le norme in materia di forniture e le altre disposizioni di legge vigenti.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Fornitura e posa in opera di nuovi loculi presso il cimitero di Riotorto
(1° intervento del 2° stralcio)**

PARTE SECONDA – NORME TECNICHE

- Art. 31 Svolgimento dei lavori
- Art. 32 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori
- Art. 33 Qualità e provenienza dei materiali
- Art. 34 Tipologia e modo di esecuzione dei lavori
- Art. 35 Disposizioni generali – invariabilità dei prezzi
- Art. 36 Norme per la valutazione e misurazione dei lavori

PARTE SECONDA – NORME TECNICHE

Articolo 31 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'inizio e lo svolgimento dei lavori non potrà essere rinviato o sospeso dall'Appaltatore senza un motivo di forza maggiore.

In caso contrario, l'Amministrazione Comunale, dopo una diffida per lettera raccomandata, sarà in diritto di risolvere il contratto o di continuare i lavori come meglio crederà a tutte spese dell'Appaltatore, il quale risponderà in ambedue i casi dei danni causati dalla sua inadempienza.

Articolo 32 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti, purché a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori, nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla specificità della destinazione d'uso dell'opera e della esecuzione di opere ed alla consegna di forniture eventualmente escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Articolo 33 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali in genere, occorrenti per la costruzione delle opere provverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della D.L. siano riconosciuti della migliore qualità e specie e possiedano i requisiti necessari per la perfetta esecuzione dei lavori.

A ben precisare la natura delle provviste di materiale occorrente alla esecuzione delle opere la D.L. potrà richiedere che l'Impresa presenti, per le principali provviste un certo numero di campioni da sottoporre alla scelta ed alla approvazione della D.L., la quale dopo averli sottoposti alle prove prescritte, giudicherà sulla loro forma, qualità e lavorazione, e determinerà in conseguenza il modello su cui dovrà esattamente uniformarsi l'impresa per l'intera provvista.

La D.L. ha facoltà di prescrivere le qualità di materiali che si devono impiegare in ogni singolo lavoro, quando trattasi di materiali non contemplati nel presente capitolato. I campioni rifiutati dovranno essere immediatamente ed a spesa esclusiva dell'Impresa asportati dal cantiere e l'Impresa sarà tenuta a surrogarli senza che ciò possa darle pretesto alcuno a prolungo del tempo fissato per l'ultimazione dei lavori. Anche i materiali ammessi al cantiere non si intendono solo per ciò accettati e la facoltà di rifiutarli persistere anche dopo la loro collocazione in opera qualora non risultassero corrispondenti alla prescrizioni del capitolato.

L'appaltatore dovrà demolire e rifare a sue spese e rischio i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza con materiali di qualità, misura e peso diversi dai prescritti, anche in caso di sua opposizione e protesta. Allorché il D.L. presuma che esistano difetti di costruzione, esso potrà ordinare le necessarie verifiche. Le spese relative saranno a carico dell'Appaltatore quando siano constatati vizi di costruzione. Riconosciuto che non vi siano difetti di costruzione, l'Appaltatore avrà diritto solo al rimborso delle spese effettive sostenute per le verifiche, escluso qualsiasi indennizzo o compenso.

Articolo 34 - TIPOLOGIA E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le buone regole dell'arte; la D.L. ha piena facoltà di ordinare la demolizione ed il rifacimento di quelle opere che non risultassero eseguite a perfezione.

La tipologia dei lavori è la seguente:

- scavo e realizzazione della platea di fondazione in calcestruzzo armato;
- montaggio dei loculi prefabbricati e degli ossari in pareti sottili;
- rivestimento frontale in lastre di marmo (lapidi, zoccolo inferiore e fascia superiore di rifinitura) fissato con borchie in bronzo e rivestimento laterale e posteriore con pannelli di cartongesso rinforzato intonacato per esterni;
- copertura in pannelli autoportanti in doppia lamiera preverniciata rivestita superiormente in pannelli di finto coppo, compresa lattoneria (scossaline, gronda e pluviale sul retro);
- posa di targhetta in bronzo per la numerazione di loculi e cellette.

Sono logicamente compresi:

- l'allestimento del cantiere, delle ponteggiature e la delimitazione delle aree
- lo scarico del materiale in cantiere e il deposito nelle aree addette allo stoccaggio
- lo smaltimento del materiale di risulta
- lo smantellamento del cantiere e la pulizia finale.

Si include, per il deposito al Genio Civile, il progetto strutturale (blocco loculi e ossari + soletta di fondazione), completo di relazione di calcolo e disegni esecutivi.

Opere provvisoriale.

Le opere provvisoriale dovranno essere realizzate con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse dovranno essere mantenute in efficienza per l'intera durata dei lavori.

La Ditta appaltatrice sarà responsabile della progettazione, dell'esecuzione e della loro rispondenza a tutte le norme di legge in vigore nonché ai criteri di sicurezza che comunque possono riguardarle.

Il sistema prescelto e le modalità esecutive delle opere provvisorie dovranno essere portate alla preventiva conoscenza del Direttore dei lavori.

Prima di riutilizzare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si dovrà provvedere alla loro revisione per eliminare quelli ritenuti non più idonei.

Scavo di fondazione

Lo scavo di fondazione dovrà essere spinto fino alla profondità stabilita nel progetto, salvo disposizioni diverse della D.L. Nel caso specifico non occorrono puntellamenti e sbatacchiamenti.

Platea di fondazione in C.A.

La platea sarà costituita da soletta in calcestruzzo armato confezionato con aggregati con diametro massimo inferiore o uguale a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione C 25/30 (ex Rck 30 N/mm²), esposizione XC2 - consistenza S4 (fluida).

Le armature saranno ad aderenza migliorata in acciaio di qualità B450C. I dettagli esecutivi saranno forniti dall'impresa appaltatrice.

Colombari e urnette

I colombari saranno prefabbricati in pareti sottili per ottimizzare lo spazio, autoportanti, strutturalmente in grado di sostenere carichi su soletta pari a 259 kg/mq con verifica al rischio sismico (progettazione strutturale degli elementi prefabbricati e della fondazione a carico dell'impresa appaltatrice). Saranno fissati alla soletta in calcestruzzo tramite un basamento che rialzi le celle affinché si realizzi uno zoccolo di almeno 10 cm; dovranno inoltre avere inclinazione verso l'interno pari al 2% ed essere impermeabili a gas e liquidi, caratteristica che dovrà essere garantita nel tempo. Le dimensioni interne dei loculi dovranno non essere inferiori a quelle di un parallelepipedo di lunghezza 2,25 m, larghezza 0,75 m e altezza 0,70 m (Circolare n. 24 del 24 giugno 1993); a detto ingombro dovrà aggiungersi lo spessore corrispondente alla parete di chiusura.

Il piano finale di cellette per ossari sarà posizionato sopra l'ultimo livello di loculi. Anche gli ossari saranno in pareti sottili. Le dimensioni interne delle cellette dovranno non essere inferiori a quelle di un parallelepipedo di lunghezza 0,70 m, larghezza e altezza 0,30 m; a detto ingombro dovrà aggiungersi lo spessore corrispondente alla parete di chiusura.

La lunghezza complessiva del manufatto, incluso il rivestimento, non dovrà superare 8,00 m; la larghezza dovrà non essere superiore a 2,45 m. L'altezza del fronte anteriore, escluso il pacchetto di copertura, dovrà mantenersi inferiore a 3,90 m.

Si ritiene opportuno definire con maggior precisione il concetto di "elementi prefabbricati in parete sottile", intendendo con questa locuzione elementi certamente prefabbricati ma con materiali tali da rispettare le sopraindicate dimensioni che comportano uno spessore delle pareti non superiore a cm 4 e che siano impermeabili a liquidi e aeriformi. Tale sottigliezza si ritiene che ben difficilmente possa essere conseguita utilizzando prefabbricati in calcestruzzo armato o non armato, ma bensì utilizzando materiali di tipo plastico (vetroresina, calcio-silicato, PEAD rinforzato) oppure materiali metallici (alluminio).

Rivestimenti in pietra naturale

Gli elementi in pietra naturale (marmo nello specifico) dovranno corrispondere esattamente alle forme e dimensioni risultanti dai disegni di progetto ed essere lavorate a seconda in modo che sia garantito un perfetto combaciamento delle parti. Dovranno avere ottime caratteristiche esteriori, (grana, coloratura e venatura), e quelle essenziali della specie prescelta.

Saranno allocate in modo da non lasciare in vista alcun tratto prefabbricato. Le lapidi di chiusura saranno fissate da borchie in bronzo che si avvitano ad appositi perni inox inseriti nei fori dei giunti a quattro vie e provvisti di blocchetto a croce in bronzo per il sostegno delle lapidi stesse. Lo scuretto fra le lapidi sarà di pochi millimetri.

Prima di cominciare i lavori, l'Appaltatore dovrà preparare a sue spese i campioni dei vari marmi o pietre e delle loro lavorazioni e sottoporli all'approvazione della D.L. alla quale spetterà in maniera esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni.

L'Appaltatore dovrà avere la massima cura per evitare, durante le varie operazioni di scarico, trasporto e collocamento in sito e sino a collaudo, rotture, scheggiature, graffi, danni alle lucidature ecc. Egli pertanto dovrà provvedere a sue spese alle opportune protezioni, con materiale idoneo, restando egli obbligato a riparare a sue spese ogni danno riscontrato, come a risarcirne il valore quando, a giudizio insindacabile della D.L. la riparazione non fosse possibile.

Per il fissaggio delle lapidi e degli altri elementi di rifinitura saranno utilizzate borchie in bronzo a gradimento della D.L.

Rivestimenti in cartongesso

Le parti laterali e posteriore della struttura in pannelli di gesso rinforzato per esterni, intonacato e tinteggiato di colore a scelta della D.L. L'obiettivo è quello di far apparire la struttura come se fosse in muratura, analoga a quella frontale.

Copertura

Sarà costituita da pannelli autoportanti in doppia lamiera preverniciata di colore bianco-grigio, aggettante su tutti i lati, rivestita superiormente in pannelli di finto coppo, dato che la copertura della struttura dei loculi esistenti è in coppi.

Il montaggio dei pannelli dovrà essere eseguito da operai specializzati in numero sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerità e sicurezza. È richiesta massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche.

Lattoneria

Gli elementi di lattoneria saranno in alluminio preverniciato. Le scossaline impediranno lo scolo delle acque piovane all'interno del muro posteriore a cui è addossata la struttura prefabbricata. Gronda e pluviali saranno disposti sul retro (direzione spiovente) per incanalare le acque in esterno.

Impianto elettrico

Nella fattispecie trattasi solo di collegamenti elettrici per le future luci votive a bassa tensione. I cavi (linea multipla con cavetti almeno 2x0,5 mm) saranno contenuti nella parte frontale della struttura, all'interno delle intercapedini fra coperchio frontale di chiusura e lapide esterna. Il collegamento eventuale ai singoli lumini di loculi e ossari verrà predisposto in seguito, su richiesta dei singoli utenti.

Prescrizioni a carattere generale

Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà in tutto od in parte uniformarsi ad osservare le prescrizioni che verranno impartite dal D.L.

L'Impresa non potrà accampare pretesa alcuna di compenso od aumento dei prezzi nemmeno per aumentate difficoltà, per aumentate prescrizioni o per altre cause qualsiasi.

In generale i lavori principali od accessori, dovranno essere eseguiti in perfetta regola d'arte con materiali idonei, anche se non siano stati indicati i particolari requisiti che debbono soddisfare allo scopo relativo, alla funzione ed alla destinazione dei lavori medesimi. I lavori avranno le precise forme e dimensioni ed i gradi di lavorazione che sono o saranno prescritti come sopra indicato.

Articolo 35 - DISPOSIZIONI GENERALI - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati sono:

- a) quelli elencati nell'allegato Prezzi Unitari, per i contratti stipulati mediante ribasso sull'elenco prezzi
- b) quelli presentati dall'Appaltatore per i contratti stipulati mediante offerta a prezzi unitari.

Ai prezzi di cui al punto a) verrà applicato il ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore nella loro totalità e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Nei prezzi unitari indicati, per le opere a misura ed a corpo, si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per qualunque provvista, opera provvisoria, manodopera necessaria, (anche se non esplicitamente specificata o richiamata nei vari articoli del presente Capitolato o nell'Elenco Prezzi), che l'Appaltatore deve sostenere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, nonché per gli obblighi ed oneri previsti dal presente Capitolato.

In particolare essi comprendono:

- a) PER I MATERIALI: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro e nelle quantità richieste dalla Direzione dei Lavori.
- b) PER GLI OPERAI E MEZZI D'OPERA: ogni spesa per la fornitura di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le spese per le assicurazioni e per gli infortuni.
- c) PER I NOLI: ogni spesa, per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti all'uso, compresi operatori, conducenti, personale preposto al controllo e gli accessori necessari.
- d) PER LE OPERE COMPIUTE: tutte le spese per i mezzi d'opera, la mano d'opera, le assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, l'illuminazione dei cantieri di lavoro, l'indennità di cava, di passaggio, di deposito, di cantieri di occupazione temporanea e diversa, i mezzi d'opera provvisori nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa e quanto occorre per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore deve sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli del presente Capitolato e nell'Elenco Prezzi.

L'Appaltatore deve tempestivamente richiedere alla Direzione dei Lavori di misurare, in contraddittorio, quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potranno più accertare, come pure di procedere alla misura ed al peso di tutto ciò che deve essere pesato e misurato prima di essere posto in opera.

Inoltre rimane convenuto che, se le quantità non fossero esattamente accertate per difetto di ricognizioni fatte a tempo dovuto, l'Appaltatore deve accettare la valutazione della Direzione dei Lavori e sottostare a tutte le spese e danni derivanti dalla tardiva ricognizione.

La misura di ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni come quelle descritte ed ordinate.

Nel caso di eccesso su tali dimensioni si terrà come misura quella descritta ed in caso di difetto, se l'opera è accettata, si terrà come misura quella effettivamente rilevata.

Articolo 36 - NORME PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI

Le opere facenti parte dell'appalto sono valutate a corpo e devono rispettare quanto previsto nel progetto, salvo modifiche non sostanziali concordate con la D.L. Nel prezzo si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per qualunque provvista, opera provvisoria, manodopera necessaria (anche se non esplicitamente specificata), che l'Appaltatore deve sostenere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, nonché per gli obblighi ed oneri previsti dal presente Capitolato.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto valgono le norme in materia di opere pubbliche e la altre disposizioni di legge vigenti.

